



CITTÀ DI SERMONETA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL **MARCHIO COLLETTIVO "SATOR"**
PRODUZIONI DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2026

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Obiettivi e finalità del Marchio
- Art. 4 Titolarità, denominazione ed uso del Marchio
- Art. 5 Istituzione del Registro Marchio collettivo "SATOR"
- Art. 6 Soggetti che possono richiedere la concessione del marchio
- Art. 7 Requisiti per la concessione del marchio
- Art. 8 Richiesta e concessione del marchio
- Art. 9 Commissione Comunale per il Marchio collettivo "SATOR"
- Art. 10 Obblighi dei licenziatari
- Art. 11 Controlli e sanzioni
- Art. 12 Struttura organizzativa competente
- Art. 13 Iniziative comunali
- Art. 14 Norme finali

Allegato A: fac-simile di Domanda di iscrizione al registro Marchio collettivo "SATOR"

Allegato B: Disciplinare di Produzione

Allegato C: Logotipo Marchio collettivo "SATOR"

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività di coltivazione dell'olivo che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città di Sermoneta.
2. La Città di Sermoneta individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 2 e 3 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Sermoneta, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 del D. Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, la Città di Sermoneta, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni alimentari, artigianali e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, la Città di Sermoneta intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, la Città di Sermoneta, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli, alimentari ed artigianali comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. La Città di Sermoneta promuove, nell'ambito delle proprie finalità istitutive, il deposito e l'utilizzo di un marchio collettivo ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 con l'intento di valorizzare il territorio mediante la riqualificazione dell'ambiente naturale, anche attraverso le buone pratiche agricole nonché il miglioramento e la standardizzazione delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti favorendo una migliore visibilità al consumatore.

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione della Città di Sermoneta si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e artigianali legate alla coltivazione dell'olivo che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari legati alla coltivazione dell'olivo che siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari ed artigianali legate alla coltivazione dell'olivo;
 - e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, all'artigianato, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Articolo 3 Obiettivi e finalità del Marchio

La Città di Sermoneta intende promuovere le aziende/organizzazioni, le produzioni ed i servizi presenti sul territorio comunale, valorizzandone la visibilità ai fini di:

1. identificare e riconoscere il territorio di Sermoneta, come “luogo di identità storica e produttiva olivicola”;
2. promuovere l'identità storica della coltivazione dell'olivo quale elemento caratterizzante l'agricoltura del territorio comunale, salvaguardandone, nel contempo, il patrimonio genetico, promuovere l'educazione e la formazione sulla civiltà olivicola e sulla sua evoluzione nel nostro territorio;
3. tutelare e valorizzare il paesaggio olivicolo come elemento di identità, coesione, legalità, sostenibilità sociale ed ambientale e benessere socioeconomico;
4. semplificare le attività di promozione olivicola attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria, che si possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta dell'olio e olive del territorio.

L'apposizione del Marchio da parte degli utilizzatori attesta un'attività economica e/o culturale sita e svolta nel territorio comunale con determinati standard produttivi identificati dal disciplinare di produzione di cui all'**allegato B**.

Articolo 4 Titolarità, denominazione ed uso del Marchio

1. Il presente Regolamento individua le norme di utilizzo del Marchio Collettivo “SATOR” di cui è titolare la Città di Sermoneta rappresentato dall'immagine e dai logotipi di cui all'**allegato C** del presente regolamento.
2. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela del Marchio collettivo “SATOR” per la coltivazione dell'olivo e per la produzione di olio extra vergine di oliva.
3. Il presente Regolamento definisce le modalità cui devono attenersi i soggetti richiedenti l'uso del Marchio e le modalità di concessione e di utilizzo dello stesso.
4. Di tale Marchio la Città di Sermoneta verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie e del presente regolamento.
5. La Città di Sermoneta è responsabile del marchio che concede a mezzo di apposita licenza d'uso e previo inoltro di apposita domanda; ne verifica il corretto e legittimo uso da parte del licenziatario che si impegna al rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento d'uso e dal disciplinare di produzione di cui all'**allegato B**.
6. Il Marchio collettivo “SATOR” come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà della Città di Sermoneta. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge e ai sensi dell'art 11 del presente regolamento.

Art. 5 – Istituzione del Registro Marchio collettivo “SATOR”

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per le attività rivolte alla coltivazione dell'olivo e alla produzione di olio extra vergine di oliva del territorio della Città di Sermoneta che ottengono il riconoscimento del Marchio collettivo “SATOR”.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo il disciplinare di produzione di cui all'Allegato B.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - le aziende/organizzazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il Marchio collettivo “SATOR” e la descrizione dell'attività svolta
 - gli estremi della deliberazione di giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

Articolo 6 Soggetti che possono richiedere la concessione del marchio

1. Il marchio, previa sussistenza e valutazione dei requisiti richiesti dal presente Regolamento d'uso, può essere concesso alle imprese agricole, agro-alimentari, artigianali, cooperative, enti

e associazioni, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività rivolte alla coltivazione dell'olivo e alla produzione di olio extra vergine di oliva nel territorio e di olive da tavola nel territorio della Città di Sermoneta, anche se non vi hanno la sede legale purché la sede operativa sia sul territorio comunale di Sermoneta.

2. I soggetti istituzionali pubblici e le associazioni di categoria possono richiedere alla Città di Sermoneta l'utilizzo del marchio collettivo per specifiche attività informative e promozionali legate alla valorizzazione dei prodotti e/o dei servizi del territorio, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 7 Requisiti per la concessione del marchio

1. L'uso del marchio è concedibile a tutti i soggetti interessati – persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata – che ne condividano le finalità e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento d'uso.
2. I soggetti interessati devono svolgere nel territorio comunale l'attività di produzione.
3. I soggetti interessati, inoltre, devono dimostrare di rispettare il presente Regolamento d'uso ed il disciplinare di produzione di cui all'**allegato B**.

Articolo 8 Richiesta e concessione del marchio

1. Il soggetto avente i requisiti previsti dal presente Regolamento d'uso ed interessato all'ottenimento della licenza d'uso del marchio deve presentare apposita domanda di cui all'**allegato A** al presente Regolamento d'uso.
2. La Città di Sermoneta provvede ad istituire ed aggiornare un elenco pubblico dei soggetti licenziatari.
3. Le istanze devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
4. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro si pronuncia la Commissione di cui all'art.9, di norma entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati.
5. Ai fini delle valutazioni di competenza la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della richiesta e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro.
7. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale che approverà l'iscrizione dei prodotti nel registro.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato al soggetto richiedente, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione è allegato il modello del logo. L'iscrizione ha validità cinque anni e potrà essere automaticamente rinnovata a seguito di presentazione di documentazione, da parte dell'interessato, che attesti il mantenimento dei requisiti richiesti.
9. L'iscrizione nel registro non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.
10. L'eventuale decisione di non ammissione dovrà essere adeguatamente motivata dalla Commissione.
11. La rinuncia all'utilizzo del marchio deve essere comunicata al Comune di Sermoneta ed ha validità dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione.

Art. 9 – Commissione per il Marchio collettivo “SATOR”

1. L'esame delle richieste per l'ottenimento del Marchio Collettivo SATOR è affidato ad una apposita Commissione composta da almeno n. 20 assaggiatori, iscritti all'Elenco Nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva e coordinanti da un Capo panel riconosciuto dal MIPAF, che viene individuata dalla Giunta Comunale. La Commissione effettuerà una valutazione organolettica (panel test). Ai componenti della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza pari ad € 50,00 per ogni seduta, indipendentemente dal numero di richieste da valutare.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Capo Panel che funge da Presidente della Commissione.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno n. 8 componenti e valuta le richieste secondo i parametri previsti dal disciplinare di produzione di cui all'**allegato B**.
5. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla presente Commissione le norme del vigente Regolamento comunale per il funzionamento delle commissioni consiliari.

Articolo 10 Obblighi dei licenziatari

1. I licenziatari hanno l'obbligo di:
 - rispettare le modalità d'uso e le caratteristiche del marchio descritte nel presente Regolamento, negli specifici disciplinari e nella licenza d'uso;
 - assoggettarsi al sistema di controllo previsto dal presente Regolamento d'uso e negli specifici disciplinari e, in tal senso, consentire il libero accesso all'Organismo di controllo e ad adempiere alle azioni correttive eventualmente prescritte da quest'ultimo;
 - non utilizzare il marchio per attività diverse da quelle per le quali lo stesso è stato concesso;
 - non registrare marchi analoghi o tali da generare un rischio di confusione;
 - non compiere nessun atto o omissione che possa danneggiare o ledere l'immagine del marchio;
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Marchio collettivo "SATOR" nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il marchio deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo.
4. Il marchio collettivo può essere utilizzato sui recipienti, sulle confezioni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario e sui sovrainballaggi.
5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del Marchio collettivo "SATOR", da parte di soggetti non autorizzati.
6. La Città di Sermoneta, proprietaria del Marchio collettivo "SATOR", può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del marchio verrà perseguito dalla Città di Sermoneta nei termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione Comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca del Marchio collettivo "SATOR" e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dalla Città di Sermoneta;
 - il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione del Marchio collettivo "SATOR";
 - la perdita dei requisiti richiesti;
 - l'uso difforme o improprio del Marchio collettivo "SATOR", accertato dalla Città di Sermoneta, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - frode alimentare.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse

in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.

5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 9, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del Marchio collettivo "SATOR".
6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
7. Il licenziatario al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento del Marchio collettivo "SATOR", non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.
8. La violazione delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. Il Settore Attività Produttive è competente e responsabile per tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Iniziative comunali

1. La Città di Sermoneta assicura mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. La Città di Sermoneta individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. La Città di Sermoneta, altresì, ricerca, ai fini di tutela del Marchio collettivo "SATOR", forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari ed artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'Ordinamento degli enti locali. La Città di Sermoneta è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 14 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge e ai regolamenti statali e regionali in materia.

ALLEGATO A

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Comune di Sermoneta

Via della Valle n. 17

04013 Sermoneta (LT)

PEC amministrazioneecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it

Oggetto : Richiesta licenza d'uso del Marchio collettivo "SATOR".

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
via _____ n° _____ codice fiscale _____
in qualità di titolare/Leg. Rapp. della Ditta _____ avente
sede legale in _____ Via _____ n° _____
sede operativa in _____ Via _____ n° _____
codice fiscale _____ p. IVA _____
telefono _____ e-mail _____
PEC _____ avente la qualifica di

- ☐ imprenditore agricolo
- ☐ artigiano
- ☐ impresa agro-alimentare
- ☐ persona fisica
- ☐ altro (specificare) _____

Premesso che si dichiara di:

- ☐ svolgere la seguente attività _____
- ☐ area geografica di produzione e lavorazione _____
- ☐ per le prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Sermoneta, è meritevole di ottenere **licenza d'uso del Marchio collettivo "SATOR"**

CHIEDE

- **licenza d'uso del Marchio collettivo "SATOR"**
- l'iscrizione nel registro "SATOR" del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo per _____.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della **licenza d'uso del Marchio collettivo "SATOR"** le disposizioni dello specifico regolamento comunale e il disciplinare di produzione approvati dalla Città di Sermoneta;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati:
 - prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti;
 - prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di osservare le prescrizioni normative e amministrative vigenti e possedere le concessioni, autorizzazioni e/o requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività svolta nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legislazione di settore.
- di osservare tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienico-sanitaria ed alimentare (certificazione HACCP, sicurezza sul lavoro etc.), le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
- di accettare i controlli che potranno essere disposti in ordine al rispetto del regolamento e della normativa vigente.

Allega i seguenti documenti:

- copia documento di identità;
- altro (quanto possa essere utile alla valutazione della domanda)

Data _____

Firma

ALLEGATO B

Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva di alta qualità Marchio "SATOR"

- 1) Partecipano al progetto:
 - i produttori o operatori economici **residenti/con sede legale nel comune di Sermoneta** la cui produzione proviene dagli oliveti dello stesso comune;
 - i produttori o operatori economici non residenti/senza sede legale che hanno gli oliveti ricadenti nel territorio del comune di Sermoneta.
- 2) Si impegnano a molire cadauno un quantitativo **minimo di Kg. 200** di olive delle varietà presenti in comune di Sermoneta fino ad un **massimo di Kg. 2.000**, presso un **frantoio scelto** dopo la manifestazione di interesse secondo parametri precisi e di supporto alla qualità del prodotto finale.
- 3) La raccolta delle olive sane ed integre deve essere effettuata manualmente o meccanicamente a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti.
- 4) La raccolta viene effettuata a partire dal **1 ottobre fino al 15 novembre (salvo particolari situazioni climatiche) con la possibilità di organizzare un'unica squadra per più produttori in modo da ottimizzare i costi e le giornate di lavoro.**
- 5) È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti.

In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

I soggetti interessati devono osservare le prescrizioni normative e amministrative vigenti e possedere le concessioni, autorizzazioni e/o requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività svolta nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legislazione di settore.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienico-sanitaria ed alimentare (certificazione haccp, sicurezza sul lavoro etc.), le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
- 6) Per il trasporto delle olive devono essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. In ogni caso le olive raccolte debbono essere **molite entro le 24 ore dalla raccolta.**
- 7) Al Frantoio le olive debbono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio per eliminare eventuali residui di antiparassitari o sostanze estranee.
- 8) Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.

Tempi di frangitura, filtraggio e confezionamento concordato e definito a monte.
- 9) L'Olio extravergine di oliva ottenuto, una volta **filtrato**, sarà confezionato **direttamente in frantoio** in bottiglie in vetro scuro con il **tappo antirabocco di 0,50 lt e 0,25 lt** (eventualmente anche con un piccolo formato ad esempio da **100 ml** per viaggi e per bambini o da utilizzare nelle mense scolastiche).
- 10) Il minimo prezzo di vendita di ogni bottiglia sarà stabilito tra i produttori in funzione dell'analisi dei costi di produzione sostenuti e dell'andamento del mercato.
- 11) L'etichetta a norma di legge con l'indicazione del produttore, dovrà riportare come in premessa il marchio denominato "SATOR" al fine di promuovere **l'olio extravergine di**

oliva delle cultivar locali e principalmente della varietà Itrana. Fermo restando che il prodotto sarà confezionato con una etichetta collettiva e con i dati identificativi delle singole aziende aderenti.
- 12) L'olio extravergine di oliva all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

☐ **acidità** totale espressa in acido oleico inferiore o uguale a **0,4** grammi per 100 grammi di olio;

- del **piccante** da “3” a “7”.

Dovrà essere garantita la possibilità di controllo e verifica che tali regole siano rispettate.

ALLEGATO C

Marchio “SATOR”





Marchio "SATOR"